

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7 DEL 25 FEBBRAIO 2022

IL NUOVO REGIME “*PATENT BOX*”

A partire dal periodo di imposta 2021, il regime del *Patent Box* cambia “pelle”, trasformandosi da una tassazione agevolata del reddito derivante dall'utilizzo di uno o più beni immateriali, per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo, **in una deduzione maggiorata (nella misura del 110%) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti** in relazione ad alcuni beni immateriali. Di seguito si espongono le principali disposizioni relative al c.d. “nuovo regime *patent box*”.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono optare per il nuovo regime *patent box* tutti i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, ossia:

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per la sola parte relativa all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, purché
 - o residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo;
 - o con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali oggetto dell'agevolazione.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazioli@studioluerti.it

CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'OPZIONE

L'opzione non può tuttavia essere esercitata qualora l'impresa

- sia in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.
- determina il reddito imponibile su base catastale o forfettaria.

Qualora le situazioni di cui sopra sopraggiungano in seguito all'esercizio dell'opzione, questa verrà meno a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta in cui si verifica la condizione.

AMBITO OGGETTIVO

L'esercizio dell'opzione *patent box* consente una maggiorazione pari al 110% delle spese sostenute dall'imprenditore per lo svolgimento delle attività di **ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e tutela legale dei diritti** (di seguito "attività rilevanti") relative all'utilizzo di:

- *software* protetto da *copyright*;
- brevetti industriali, brevetti per modello d'utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti e semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- due o più beni immateriali di cui sopra interconnessi da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

L'esercizio dell'opzione è subordinato all'**utilizzo** dei beni di cui sopra, che può essere sia **diretto**, ossia mediante l'utilizzo riservato al titolare del diritto stesso nell'ambito di qualsiasi attività aziendale, sia **indiretto**, ossia concedendo in uso ad altri il diritto di utilizzo dei beni.

SPESE AGEVOLABILI

Nel computo della base di calcolo a cui applicare la maggiorazione del 110% rientrano:

- le **spese per il personale** direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti, titolare di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
- le **spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali** impiegati nello svolgimento delle attività rilevanti, ivi comprese le quote di ammortamento e la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria e i canoni di locazione operativa;
- le **spese per servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti alle attività rilevanti;

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- le **spese per materiali, forniture e altri prodotti** impiegati nelle attività rilevanti;
- le spese connesse al **mantenimento**, al **rinnovo**, alla **protezione dei diritti** sui beni immateriali agevolati;
- le spese relative alle attività di **prevenzione dalla contraffazione** e alla **gestione dei contenziosi** finalizzati a tutelare i diritti sui beni immateriali.

MECCANISMO PREMIALE

Il regime *patent box* può essere adottato anche **nel periodo d'imposta in cui si ottiene un titolo di privativa industriale**. In tal caso la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti di cui sopra purché sostenute entro l'ottavo esercizio precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per aderire al regime *patent box* è necessario che il contribuente produca un documento, suddiviso in due parti (sezione A e B), idoneo ad identificare le attività rilevanti svolte e alle spese sostenute per il loro svolgimento.

La **sezione A** contiene le informazioni di seguito descritte suddivise per ciascun periodo d'imposta di applicazione del regime:

- la **struttura partecipativa dell'impresa** ed eventuali operazioni straordinarie occorse nel periodo d'imposta di riferimento;
- l'identificazione **della natura dell'investitore**, ossia del soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell'ambito della sua attività d'impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati. Non rientra nella definizione di investitore il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non resta inciso dai costi sostenuti nell'effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti;
- il **modello organizzativo** dell'impresa, ossia una chiara definizione e descrizione delle diverse articolazioni aziendali impegnate nello svolgimento delle attività rilevanti (divisioni, dipartimenti, settori, responsabili, ...);
- le **attività rilevanti svolte**, ivi comprese quelle svolte con imprese associate o commissionate a terzi;

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- una **relazione tecnica** che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività rilevanti svolte in ciascun periodo d'imposta;
- una descrizione di funzioni, rischi e beni dell'impresa.

La **sezione B** contiene, per ciascun periodo d'imposta di applicazione del regime, le informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:

- descrizione delle **spese agevolabili** sostenute in relazione a ciascun bene immateriale allegando specifici documenti giustificativi delle medesime;
- individuazione delle **variazioni fiscali** direttamente e indirettamente riferibili ai beni oggetto di agevolazione.

Il documento in oggetto deve essere firmato dal legale rappresentante del contribuente o un soggetto da lui delegato tramite **firma elettronica con marca temporale** da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'assenza di documentazione o di firma elettronica con marca temporale e la dichiarazione del falso comportano il recupero integrale dell'agevolazione con applicazione di sanzioni ed interessi.

La consegna della documentazione all'amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione nuovo *patent box* è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Inoltre, l'opzione è esercitabile anche dai contribuenti che hanno aderito al precedente regime previa comunicazione da trasmettere via PEC o raccomandata a/r all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime *patent box*.

Con la Legge di bilancio 2022 è stata abrogata la disposizione che prevede l'alternatività del regime *patent box* con la fruizione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Pertanto, le due agevolazioni sono cumulabili.

Per eventuale approfondimento, si allega il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.02.2022

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI